

Beni e servizi in campo funerario

Trattamento tributario

di Daniele Fogli

1. Premessa

La circolare del Ministero delle Finanze n. 8 del 14/6/93 è stata emanata con lo scopo di rivedere il trattamento posto in essere dagli Enti Locali, considerata la evoluzione legislativa e giurisprudenziale sia in ambito nazionale che europeo, dopo la circolare Min. Finanze n. 18 del 22/5/1976.

Il paragrafo 4 della circolare n. 8/93 si riferisce ai servizi di pompe funebri e ai servizi cimiteriali e determina riflessi anche per le imprese private.

Un'analisi attenta della legislazione vigente circa il trattamento tributario per fornitura di beni e servizi in campo funerario ci ha convinto della necessità di un intervento legislativo chiarificatore, per adeguare la normativa italiana a quella europea.

L'occasione è utile per tracciare un quadro complessivo del trattamento ai fini IVA per il settore funerario.

2. Attività fuori del campo di applicazione dell'IVA

Sono fuori del campo di applicazione dell'IVA le attività di diritto pubblico rese dai comuni.

Secondo la Corte di Giustizia della CEE (sent. 231/87 e 129/88 del 17/10/89) devono realizzarsi insieme le seguenti tre condizioni perchè si riconosca che l'attività svolta sia di diritto pubblico e quindi l'ente pubblico non sia considerato soggetto passivo d'imposta:

a) attività esercitate dall'ente in quanto pubblica autorità, ossia svolte nell'ambito del regime giuridico proprio degli enti pubblici;

b) non comprese nell'allegato D della VI direttiva della CEE (elenco delle attività di cui all'art. 4, paragrafo 5, 3° comma);

c) attività il cui mancato assoggettamento non provochi distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

La sentenza citata si riferisce, tra l'altro, espressamente alla situazione di concessioni cimiteriali citate in uno dei casi portati al giudizio della Corte.

La sentenza rimise in discussione la materia dell'imposizione IVA a carico degli enti pubblici, imponendo di adeguarsi alla direttiva della CEE.

Precedentemente la normativa italiana per distinguere se una attività ricadesse o meno nel campo di applicabilità dell'IVA per gli enti pubblici, distingueva fra attività riconducibili (le commerciali) e non riconducibili all'art. 2195 del C.C. (le non commerciali), nonchè se esse erano inserite tra quelle previste all'art. 4 del DPR 633/72.

La direttiva della CEE invece fa risalire l'applicabilità o meno dell'IVA al fatto che si tratti di attività di diritto pubblico o attività di diritto privato.

Le prime, di norma, non sono soggette ad imposta, anche se l'ente pubblico percepisce corrispettivi.

Sono invece soggette ad imposta, eccezionalmente, solo quando tali attività sono svolte, o possono anche essere svolte, da privati e purchè non si provochino distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

La sentenza enuncia il principio di diretta applicabilità della norma della direttiva comunitaria.

Ciò significa che, anche in contrasto con la legislazione nazionale vigente, gli enti interessati possono avvalersi del disposto della direttiva.

Si considerano pertanto fuori campo d'imposta le seguenti prestazioni:

1) Servizi prestati nell'ambito cimiteriale, intendendosi per tali tutte le prestazioni riguardanti la sepoltura di un cadavere nonché le operazioni cimiteriali connesse.

Esemplificativamente si tratta di inumazione, esumazione, estumulazione e tumulazione, traslazione di salma, di resti ossei o di ceneri.

Sono fuori campo d'imposta sia i diritti di polizia mortuaria che le prestazioni di servizio quali la collocazione di feretro, di cassetta resti, di urna cineraria nella sepoltura.

2) Concessioni cimiteriali sia di aree che dell'uso di manufatti destinati alla sepoltura di feretri, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie.

3. Attività soggette ad IVA

Sono assoggettabili ad IVA le attività rese sia dall'ente locale quando non opera in regime di diritto pubblico, sia quelle rese da imprese private.

Dal 1.1.93 in tutti gli Stati della CEE l'aliquota normale di IVA deve essere pari o superiore al 15%; per l'Italia l'aliquota normale è stabilita nel 19%.

Ciò significa che dopo il 1.1.93 nella CEE i servizi funerari per i quali prima era prevista un'aliquota

inferiore al 15% devono aumentarla al valore stabilito da ogni Paese membro, per perseguire l'obiettivo comunitario.

Fanno eccezione a questa regola generale due situazioni precise:

a) servizi per i quali era previsto in un Paese membro la esenzione al momento della entrata in vigore della VI Direttiva CEE; in tale caso è facoltà di ogni Paese mantenere la situazione di privilegio in virtù delle disposizioni transitorie previste dall' Art. 28, Parag. 3, sub b) della VI Direttiva della CEE, per le operazioni contenute nell' All. F.

Le disposizioni transitorie valgono fino a quando la legislazione nazionale non abbia rivisto la collocazione del settore interessato per quanto riguarda le aliquote da applicare.

b) servizi e forniture comprese in una lista limitativa di cui all' All. H della citata VI Direttiva CEE, aggiunta con atto 92/77 e in vigore dal 1.1.93.

Per questi servizi e forniture ogni Stato della CEE può decidere di applicare, al posto dell'aliquota normale, uno o al massimo due aliquote cosiddette "ridotte", purchè pari o superiori al 5%.

In Italia si hanno due livelli di aliquota ridotta, fissati a partire dal 1.1.94 (per effetto del D.L. 30/12/93 n.



Cimitero Monumentale di Nizza - Francia

557) nella misura del 9% e del 13%, ammesso e non concesso di considerare l'aliquota del 4%, oggi una eccezione.

3.1 Attività esenti da IVA in regime transitorio

Tra le operazioni soggette al regime transitorio, e quindi esenti da IVA, all'All. F, punto 6) della VI Direttiva CEE, sono ricomprese pure le:

“prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie”

In Italia, in virtù dell'Art. 10, n. 27 del DPR 26/10/1973 n. 633 e successive modificazioni, è prevista la esenzione dal tributo per le “prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri”.

Come si potrà notare la nomenclatura italiana è leggermente differente da quella vigente in ambito comunitario in quanto la cremazione è una pratica funebre relativamente sconosciuta nel nostro Paese, quanto meno fino al 1987, quando per effetto dell'Art. 12/4 della L. 440/87 venne classificata servizio pubblico gratuito per il cittadino al pari della inumazione in campo comune.

Nel nostro Paese non vi è una definizione legale né di “servizi di pompe funebri”, né di “spesa funebre”. Sull'argomento è però intervenuto ripetutamente il Ministero delle Finanze che nel ribadire la oggettività della esenzione ha pure precisato che per servizi propri delle pompe funebri sono da intendersi:

“quelli attinenti alla inumazione del defunto quali ad esempio, il compimento delle pratiche e denunce municipali, l'allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro, la cerimonia funebre in chiesa, le varie operazioni compiute al cimitero, ecc.” (R.M. 6/12/73 n. 501398; R.M. 31/1/76 n. 503252; R.M. 4/7/84 n. 395701; R.M. 3/11/80 n. 382148).

Così pure il Consiglio di Stato con decisione 17/5/74 n. 330.

Cosicché la cremazione è sempre stata inclusa tra le prestazioni di servizio esenti da IVA, analogamente alla muratura e smuratura dei tumuli ed a quant'altro occorrente per la sepoltura di cadaveri, di resti mortali ossei o di ceneri.

3.2 Attività soggette ad aliquota ridotta di IVA

L'All. H della VI Direttiva della CEE 92/77, dal momento del recepimento nella legislazione di ogni Paese, suggerisce di adottare una certa nomenclatura

per delimitare con precisione le forniture di beni e le prestazioni di servizio suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell'IVA.

Nell'All.H, al n. 15) sono pure ricompresi i:

“servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tali attività”.

Come si potrà notare la CEE assoggetta allo stesso trattamento tributario i servizi prestati da imprese di pompe funebri e di cremazione.

Si ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito nella propria legislazione le attività suddette, avvalendosi, come sopra specificato al par. 3.1, del ricorso al regime transitorio di esenzione dall'IVA.

3.3 Attività soggette ad aliquota ordinaria di IVA

Si tratta, allo stato attuale, delle operazioni svolte quando il soggetto pubblico o l'impresa privata effettua attività di diritto privato e non si ricade nel regime transitorio di esenzione dall'IVA o in quello ad aliquota ridotta.


Sono pertanto soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 19%, le seguenti operazioni:

- a) cessione di singoli beni da una impresa funebre ad altra;
- b) prestazioni di servizio e cessione di beni in ambito cimiteriale, laddove non connesse con la sepoltura di un cadavere, di resti mortali ossei e di ceneri;
- c) manutenzione di tombe;
- d) illuminazione elettrica con lampade votive;
- e) altri servizi funebri disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

4. L'IVA cosiddetta “a monte”

Il trattamento ai fini IVA per le operazioni fra un ente locale ed un utente è stato esaminato nei paragrafi precedenti e riguarda il cosiddetto rapporto “a valle”.

La disponibilità di beni e servizi da parte dell'ente locale può essere ottenuta, in parte o totalmente, da terzi che svolgono attività di carattere commerciale. In questo caso il regime ai fini IVA di tali cessioni di beni o prestazioni di servizio è quello proprio di queste operazioni negoziali e quindi assoggettato, a seconda dei casi ad aliquota agevolata od ordinaria. Di seguito si evidenziano i casi maggiormente significativi:



Cimitero Monumentale di Nizza - Francia

4.1 Realizzazione di costruzioni ed impianti cimiteriali

L'art. 26 bis del D.L. 28/12/1989 n. 415 convertito con modificazioni con legge 28/2/1990 n. 38 parifica gli impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 29/9/1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865, successivamente modificato dall'art. 17, comma 44 della legge 11/3/1988 n. 67.

Per la definizione dell'ambito di applicazione l'art. 26 bis citato rimanda all'art. 54 del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e successive modificazioni (ora art. 56 D.P.R. 10/9/1990 n. 285).

Le opere di urbanizzazione primaria godono dei benefici dell'applicazione dell'aliquota IVA nella misura fissata al numero 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Conseguentemente le opere cimiteriali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 26 bis sono assoggettate all'aliquota IVA del 9% con effetto dall'1/1/1993 ai sensi dell'art. 36 del D.L. 513/92 (fino al 31.12.92 era il 4%).

La norma ha natura "oggettiva" cosicché l'aliquota ridotta si applica indipendentemente dal soggetto che realizza le opere, sia questi un Comune, un'azienda municipalizzata, una IPAB.

Recentemente, ad interpretazione autentica, è intervenuto il D.L. n. 417 del 30/12/1991 convertito in legge con L. 6/2/1992 n. 66 (pubblicata su G.U. 10/2/1992 n. 23) che, all'art. 1/14, conferma tale interpretazione.

4.2 Acquisto di beni destinati ad essere utilizzati in ambito cimiteriale

Essi sono soggetti ad aliquota ordinaria.

Si tratta ad es. dell'acquisto di cofani in legno o zinco, cassette per resti mortali, con aliquota al 19%, mentre per mattoni, materiali edili e similari si applica l'aliquota del 13%.


4.3 Cremazione di salme

Si tratta del caso di rimborso all'ente gestore di un impianto di cremazione dei costi da questo sostenuti per la cremazione di cadavere di persona avente in vita residenza in comune privo di crematorio.

L'operazione è oggettivamente esente da IVA, per effetto dell'Art. 10 n. 27 del DPR 633/72, solo nel caso sia posta in essere come prestazione propria di servizio di pompa funebre, a prescindere dalla natura giuridica dei soggetti intervenuti nel rapporto tributario; in altri termini è indipendente dal fatto che il crematorio sia gestito direttamente da un ente locale o da un soggetto ad esso terzo, purchè il rapporto sia disciplinato da una delle forme di gestione previste dalla L. 142/90, come integrata dall'art. 12 della L. 498/92.

Ciò che rileva è se la cremazione è svolta per dar conclusione alla pompa funebre di un cadavere o meno.

Ad es. se la cremazione è richiesta dagli aventi titolo in data postuma alla originaria sepoltura in tumulo, il



Cimitero Monumentale di Nizza - Francia

corrispettivo è soggetto ad aliquota ordinaria. E' da annotare che in questo caso il servizio non è gratuito, ma a pagamento per l'utenza, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale del luogo di effettuazione della cremazione.

Se la cremazione è svolta durante il funerale o anche a distanza di alcuni giorni da esso per concluderlo e dar successivamente sepoltura all'urna cineraria, il corrispettivo è a carico dell'ente locale di residenza purchè la cremazione si sia svolta in impianto da questi designato in forma continuativa o eccezionale.

4.4 Cremazione di parti anatomiche riconoscibili e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

Le parti anatomiche riconoscibili sono da inumare in cimitero o da avviare a cremazione essendo classificate rifiuto speciale proveniente da strutture sanitarie ai sensi del D.M. Ambiente 25/5/89 punto 6) dell'All. 2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi hanno avuto la parificazione di trattamento alle parti anatomiche riconoscibili, ai fini della loro cremazione, per effetto del paragrafo 15 della circolare Min. Sanità n. 24/93.

Le suddette operazioni sono soggette ad aliquota IVA nella misura del 19%, analogamente a quanto in essere per i rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie.

4.5 Corrispettivi al gestore di servizio pubblico locale

La gestione di un servizio pubblico locale è svolta secondo una delle forme previste dalla legge 142/90, come integrata dall'art. 12 della L. 498/92.

In tal caso il servizio è reso direttamente da un ente locale, oppure da azienda speciale o da consorzio, da una SPA a prevalente capitale pubblico locale, da un concessionario (sia questi un terzo o una SPA minoritaria).

Il gestore del servizio pubblico lo esercita come pubblica autorità secondo regolamenti o disciplinari che fissano i rapporti con l'ente locale e l'utenza.

Il rapporto ai fini IVA "a valle", cioè con l'utenza, è lo stesso indipendentemente dalla natura del soggetto che lo gestisce.

A "monte", cioè nei rapporti tra l'ente locale ed il gestore terzo rispetto ad esso, generalmente il corrispettivo per le prestazioni di servizio e cessioni di beni effettuate è soggetto ad aliquota ordinaria.

Laddove l'attività sia oggettivamente esente o soggetta ad aliquota IVA ridotta, va da sé che il trattamento tributario da applicarsi è quello particolare consentito dalla legislazione.

Nel caso di concessione di servizio pubblico da ente locale ad un terzo, l'eventuale corrispettivo versato è soggetto ad aliquota IVA ordinaria.

Ciò avviene nel caso di:

- a) servizio gratuito o a tariffe agevolate per l'utenza, per il quale è l'ente locale a versare al concessionario un corrispettivo a compenso dei costi sostenuti non recuperati da tariffa (ad es. si tratta del caso di trasporto funebre dentro un comune, concesso in esclusiva; di servizi cimiteriali in concessione, del servizio di cremazione in concessione);
- b) servizio a tariffa capace di produzione di reddito, per il quale è il concessionario a versare all'ente locale un corrispettivo secondo la misura stabilita nel disciplinare di concessione (ad es. illuminazione elettrica votiva).

5. Le divergenze interpretative

Riguardano essenzialmente quattro situazioni:

- a) equiparazione ai fini tributari per le attività di diritto pubblico affidate ad un soggetto terzo rispetto all'ente locale a quelle svolte direttamente dall'ente locale;
- b) vigenza del periodo transitorio di esenzione oggettiva per i servizi propri delle pompe funebri;
- c) ricomprensione della cremazione tra le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
- d) natura dell'operazione da assoggettare ad IVA nel rapporto fra ente locale e gestore terzo rispetto ad esso.

Si è ritenuto dare risposta affermativa al quesito di cui al punto a) per omogeneità di trattamento fra soggetti diversi che, altrimenti, avrebbe causato una alterazione di mercato a tutto vantaggio della gestione in diretta economia o a mezzo istituzione.

Si è pure data risposta affermativa al quesito di cui al punto b) in quanto lo stesso Ministero delle Finanze con la circolare n. 8/1993 ha ritenuto (in modo esplicito per i servizi propri delle pompe funebri) che l'inserimento delle prestazioni rese da imprese di pompe funebri e di cremazione e delle cessioni di beni a loro accessorie nell'All. H della VI Direttiva CEE ad opera della Direttiva del Consiglio dei Ministri 92/77/CEE non fosse immediatamente efficace nel nostro ordinamento.

Cosicché l'esenzione IVA dovrebbe continuare a trovare applicazione tanto per i servizi di cremazione, quanto per quelli di pompe funebri, fino a quando il legislatore italiano non interverrà, adeguandosi alla normativa CEE, applicando a tali servizi l'aliquota ordinaria del 19% o quella più ridotta fino al 5%, come è in sua facoltà.

Si è ritenuto di dare risposta affermativa pure al quesito di cui al punto c), essendo la cremazione una pratica funebre occorrente per concludere il funerale

e dar sepoltura alle spoglie mortali. Si è ovviamente distinto il caso di cremazione postuma alla prima sepoltura.

Infine si è del parere di considerare la natura del rapporto fra ente locale e gestore a lui terzo alla stregua di una qualunque attività commerciale e quindi operazione soggetta ad aliquota ordinaria di IVA, fintanto che il legislatore non identifichi detta attività ad aliquota ridotta conferendole i requisiti di oggettività.

6. L'evoluzione attesa

Entro un ragionevole lasso di tempo il legislatore italiano dovrebbe eliminare la anomalia data dal prolungamento del periodo transitorio di esenzione per le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri, adeguando la nomenclatura a quella prevista dall'All. H alla VI Direttiva CEE e cioè con possibile assoggettamento ad aliquota ridotta per le prestazioni di servizio rese da agenzie di pompe funebri e di cremazione e delle cessioni di beni a loro accessorie.

Federgasacqua - settore funerario ha recentemente proposto alla competente Direzione generale del Ministero delle Finanze:

- 1) La modifica della legislazione italiana (art. 10, n. 27 del DPR 26/10/1973 n. 633) per allineare la nomenclatura a quella vigente per l'intera Europa, assoggettando nel contempo ad IVA con aliquota ridotta i "servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tale attività".
- 2) L'aumento del tetto di detrazione ai fini IRPEF dal valore attuale di lire 1 milione (non adeguato alla perdita di potere d'acquisto della moneta da oltre 15 anni) a lire 5 milioni, con effetti di notevole rilevanza nella lotta all'evasione per la convenienza dei cittadini interessati a richiedere emissione di fattura.
- 3) In parallelo, o in via subordinata e per un tetto di 2,5 milioni di lire laddove la situazione di bilancio statale non lo consentisse, d'ammissione in detrazione una percentuale dell'importo totale della fattura (ad es. il 50%), incentivando il cittadino a richiedere una fatturazione integrale della prestazione.

Come si potrà rilevare, si tratta di proposte tese ad omogeneizzare il comportamento italiano a quello europeo ed a combattere l'evasione fiscale in un settore con un giro d'affari stimato delle imprese di pompe funebri che, per il 1993, si colloca sui 1800 miliardi.